I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 552/82 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1982

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 939/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati [2], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1312/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati [3], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati [4], in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi e taluni organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di butteroil parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 [6]; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 939/79 e (CEE) n. 1401/81 prevede che, se la situazione del mercato non consente di eseguire la fornitura utilizzando le scorte pubbliche, quest'ultima viene effettuata ricorrendo al burro o ai grassi butirrici disponibili sul mercato comunitario, sempreché non venga perturbata la normale evoluzione dei prezzi sul mercato; che, poiché i requisiti di qualità sono soddisfatti e i quantitativi in questione non sono così elevati da perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, è opportuno ricorrere all'acquisto sul mercato per assicurare la fornitura di butteroil;

considerando che il volume del programma di aiuto alimentare esige un ritmo ininterrotto di consegne e che il termine abituale necessario per procedere effettivamente alla fornitura è di parecchi mesi; che è probabile che la Commissione, nel corso della campagna lattiera 1981/1982, debba fissare determinati massimali relativi alle forniture da effettuare nella campagna 1982/1983;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 del 15. 5. 1979, pag. 5.
(3) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 14.
(4) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 5.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

considerando che, stando così le cose e dato lo stretto legame esistente tra il prezzo di mercato del burro e del latte scremato in polvere ed il prezzo d'intervento di tali prodotti, è da temere che un atteggiamento esitante prevarrebbe tra gli interessati prima che venga resa nota la decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie; che, in tale situazione di incertezza, è risultato dall'esperienza acquisita che parecchi interessati preferiscono non presentare offerte, mentre altri presentano offerte sulla base di previsioni errate o divergenti, correndo quindi il rischio che la loro offerta non sia accettata o procuri loro considerevoli perdite, che li obbligherebbero poi a rinunciare all'esecuzione dell'operazione per la quale sono stati dichiarati aggiudicatari o contraenti nella trattativa privata; che, per suscitare offerte e per fare in modo che non siano calcolate su basi fittizie che impediscono una valutazione obiettiva, è necessario aumentare, all'atto del pagamento, l'importo delle offerte preso in considerazione per forniture da effettuare nella campagna 1982/1983, in funzione della modifica dei prezzi d'intervento, espressi in moneta nazionale, come risulta dalle decisioni del Consiglio per la campagna 1982/1983;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Tuttavia, per le forniture di butteroil fabbricato a partire da burro o da crema acquistati sul mercato della Comunità ed il cui termine di consegna di cui al punto 9 dell'allegato è posteriore alla fine della campagna 1981/1982, l'importo delle offerte, risultante dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 dell'allegato, è aumentato, all'atto del pagamento, della modifica, cui si applica il coefficiente 1,22, del prezzo d'intervento del burro, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, a seguito della decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie per la campagna 1982/1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81	(CEE) n. 939/79
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81 (programma 1981)	(CEE) n. 940/79 (programma 1979) (riserva generale)
2. Beneficiario	PAM	Gana
3. Paese di destinazione	Yemen (RDP)	
4. Quantitativo totale della partita	30 t	260 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco	Francese
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole di 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	(4)
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Yemen PDR 2486 / Butteroil / Aden / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme»	«Butteroil / Gift of the European Economic Community to Ghana»
9. Termine di consegna	Consegna il più presto possibile e al più tardi il 31 marzo 1982	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 31 marzo 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Designazione della partita	C
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81 (programma 1981)
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Tanzania
4. Quantitativo totale della partita	140 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Tanzania 2247 / Butteroil / Dar Es Salam or Tonga / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »
9. Termine di consegna	Consegna nel maggio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	22 marzo 1982

Designazione della partita	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81 (programma 1981)
2. Beneficiario	CICR
3. Paese di destinazione	Angola
4. Quantitativo totale della partita	200 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Belga
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 2,270 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la dicitura seguente: «ANG-55 Butteroil / Dom da Comunidade Económica Europeia / Acção do Comité Internacional da Cruz Vermelha / Distribuição gratuita / Lobito»
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 31 marzo 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Lobito (deposito su banchina o alleggio)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	Delegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Caixa Postal 2501, Luanda (Angola) (6)
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—

Designazione della partita	E	F
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81	
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81 (programma 1981)	
2. Beneficiario	CICR	
3. Paese di destinazione	Sudan	
4. Quantitativo totale della partita	75 t	75 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco	
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 2,270 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la dicitura seguente:	
	«ERY-86 / Part one / Butteroil	«ERY-86 / Part two / Butteroil
	seguito da	
	Gift of the European Economic Community / Action of the International Committee of the Red Cross / For free distribution»	
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 31 marzo 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Port Sudan (deposito su banchina o alleggio)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	Delegation of the International Committee of the Red Cross, PO Box 1831, Khartoum (Sudan) (7)	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Designazione della partita	G
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81 (programma 1981)
2. Beneficiario	CICR
3. Paese di destinazione	Etiopia
4. Quantitativo totale della partita	50 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 2,270 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la dicitura seguente: « ETH-30 Butteroil / Gift of the European Economic Community / Action of the International Committee of the Red Cross / For free distribution / Assab »
9. Termine di consegna	Imbarco nel luglio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Assab (deposito su banchina o alleggio)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	Delegation of the International Committee of the Red Cross, Addis Ababa (Ethiopia) (8)
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	22 marzo 1982

Designazione della partita	H	I
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81	(CEE) n. 1312/80
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81 (programma 1981)	(CEE) n. 1313/80 (programma 1980)
2. Beneficiario	PAM	ONG (Catholic Relief Service)
3. Paese di destinazione	Liban	El Salvador
4. Quantitativo totale della partita	25 t	300 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Francese	Danese
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato danese
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Lebanon 524 EXP / Butteroil / Beirut / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »	« Butteroil / Donación de la Comunidad Económica Europea / Acción de Catholic Relief Service / Destinado a la distribución gratuita en El Salvador / Cathwell 80102 / Acajutla »
9. Termine di consegna	Consegna il più presto possibile e al più tardi il 31 marzo 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	—	CEBEMO Van Alkemadelaan 1, NL-2597 AA Den Haag, telex 34278 CEMEC NL, tel. 241744 / 244594 (9) (10)
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Designazione della partita	K
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81 (programma 1981)
2. Beneficiario	Burundi
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	50 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Belga
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Don de la Communauté économique européenne au Burundi »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 31 marzo 1982
10. Fase e luogo di consegna	Reso destinazione Bujumbura
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	M. Kakunze Venant, Directeur général de la laiterie centrale de Bujumbura, BP 979, Bujumbura, Burundi
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—

Designazione della partita	L	M
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1312/80	(CEE) n. 1401/81
b) assegnazione	(CEE) n. 1313/80 (programma 1980) (riserva generale)	(CEE) n. 1402/81 (programma 1981) (riserva generale)
2. Beneficiario	ONG	
3. Paese di destinazione	Angola	
4. Quantitativo totale della partita	224 t	276 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Olandese	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (2)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Butteroil / Dom da Comunidade Económica Europeia / Acção do War on Want / Destinado à distribuição gratuita em Angola / WOW / 83603 / Lobito»	
9. Termine di consegna	Consegna il più presto possibile e al più tardi il 31 marzo 1982	Consegna nel maggio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)	CEBEMO, Van Alkemadelaan 1, NL-2597 AA Den Haag, telex 34278 CEMEC NL, tel. 24 17 44 / 24 45 95 (9) (11)	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	Gara
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	22 marzo 1982

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12. Il pagamento sarà effettuato tenendo conto dell'eventuale aumento previsto all'articolo 1 del presente regolamento.

(2) Diversi da quelli indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 303/77.

(3) Unicamente in casi di consegna «nel porto di sbarco» e «reso destinazione»; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.

(5) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.

(6) La polizza di carico deve recare la seguente dicitura:
«NOTIFY-ADDRESS:
a) destinatario
b) Manubito SARL,
Av. Marechal Carmina 79,
Lobito (Angola)».
L'aggiudicatario trasmette, all'atto della consegna, un certificato sanitario e un certificato d'origine redatti in portoghese.

(7) L'aggiudicatario deve inviare una copia dei documenti di spedizione a:
Delegation of the Commission of the European Communities,
PO Box 2363,
Khartoum (Sudan).

(8) L'aggiudicatario deve inviare una copia dei documenti di spedizione a:
Delegation of the Commission of the European Communities,
PO Box 5570,
Addis Ababa (Ethiopia).

(9) L'aggiudicatario trasmette a:
MM. M. H. Schutz BV,
Insurance Brokers,
Blaak 16,
NL-3011 TA Rotterdam,
all'atto della consegna, una copia della fattura commerciale compilata per ciascun quantitativo parziale.

(10) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, all'atto della consegna, un certificato d'origine e un certificato sanitario redatti in spagnolo.

(11) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, all'atto della consegna, un certificato d'origine e un certificato sanitario redatti in portoghese.